



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 22.2.2022
JOIN(2022) 19 final/2
DOWNGRADED ON 6.2.2023

2022/0055 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e all'invio di forze armate russe nell'area

RELAZIONE

- (1) Il XX febbraio 2022, in risposta alla firma da parte del presidente della Federazione russa di un decreto che riconosce "l'indipendenza e la sovranità" delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e ordina l'ingresso delle forze armate russe nell'area, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX [nuovo titolo della DECISIONE].
- (2) La decisione (PESC) 2022/XXX impone restrizioni sulle merci originarie dei territori specificati e sulla fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione di tali merci, ad eccezione delle merci per le quali il governo ucraino ha emesso un certificato d'origine.
- (3) La decisione (PESC) 2022/XXX limita gli scambi di beni e tecnologie destinati ad essere utilizzati in determinati settori nei territori specificati e vieta i servizi nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia o dell'esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, nonché i servizi connessi alle attività turistiche nei territori specificati.
- (4) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (5) È opportuno che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea presentino una proposta di regolamento concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e all'invio di forze armate russe nell'area.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e all'invio di forze armate russe nell'area

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/XXX, del XX febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e all'invio di forze armate russe nell'area¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il XX febbraio 2022, in risposta alla firma da parte del presidente della Federazione russa di un decreto che riconosce "l'indipendenza e la sovranità" delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e ordina l'ingresso delle forze armate russe nell'area, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX [nuovo titolo].
- (2) La decisione (PESC) 2022/XXX impone restrizioni sulle merci originarie dei territori specificati e sulla fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione di tali merci, ad eccezione delle merci per le quali il governo ucraino ha emesso un certificato d'origine.
- (3) La decisione (PESC) 2022/XXX limita gli scambi di beni e tecnologie destinati ad essere utilizzati in determinati settori nei territori specificati e vieta i servizi nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia o dell'esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, nonché i servizi connessi alle attività turistiche nei territori specificati.
- (4) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento.
- (5) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

¹ GUL del , pag. .

- (7) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (8) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (a) "servizi di intermediazione":
- i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
 - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- (b) "richiesta": qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al [data di entrata in vigore], derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:
- i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;
- (c) "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;
- (d) "territori specificati": le zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina, oggetto di aggressione;
- (e) "entità nei territori specificati": qualsiasi entità che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nei territori specificati, sue consociate o affiliate sotto il suo controllo nei territori specificati, così come rami e altre entità che operano nei territori specificati;
- (f) "merci originarie dei territori specificati": merci interamente ottenute nei territori specificati o che vi abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale a norma, mutatis mutandis, dell'articolo 60 del regolamento (CEE) n. 952/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione²;

- (g) "servizi di investimento": i servizi e le attività seguenti:
- i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
 - ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti,
 - iii) negoziazione per conto proprio,
 - iv) gestione del portafoglio,
 - v) consulenza in materia di investimenti,
 - vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
 - vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- (h) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende l'assistenza orale;
- (i) "territorio dell'Unione": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
- (j) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell'allegato I.

Articolo 2

1. È vietato:
- (a) importare nell'Unione europea merci originarie dei territori specificati;
 - (b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:
- (a) all'esecuzione, fino al [tre mesi dopo l'entrata in vigore], di contratti commerciali conclusi prima del [entrata in vigore], o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o;
 - (b) a merci originarie dei territori specificati che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

² GUL

Articolo 3

1. È vietato:
 - (c) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati nei territori specificati;
 - (d) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità nei territori specificati, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo in tali entità;
 - (e) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ad entità nei territori specificati, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;
 - (f) creare imprese in partecipazione nei territori specificati o insieme ad entità nei territori specificati;
 - (g) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d).
2. I divieti e le restrizioni di cui al presente articolo non si applicano per le condotte commerciali legittime con entità fuori dai territori specificati, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti nei territori specificati.
3. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del [entrata in vigore], o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

Articolo 4

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II:
 - a) a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati, oppure
 - b) destinati all'utilizzo nei territori specificati.L'allegato II include determinati beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti settori chiave:
 - i) trasporti;
 - ii) telecomunicazioni;
 - iii) energia;
 - iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
2. È vietato:
 - a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati;
 - b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II a persone fisiche o

giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione, fino al [tre mesi dopo l'entrata in vigore], degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del [entrata in vigore], o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente dello Stato membro sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

Articolo 5

1. È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al [tre mesi dopo l'entrata in vigore], degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del [entrata in vigore] o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

1. È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche nei territori specificati.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione, fino al [tre mesi dopo l'entrata in vigore], degli obblighi derivanti da un contratto o da un contratto accessorio concluso prima del [entrata in vigore], o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente dello Stato membro sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

Articolo 7

1. Le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, purché:
 - (a) siano necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate nei territori specificati;
 - (b) siano connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi medici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati nei territori specificati; o
 - (c) siano apparecchi o attrezzature per uso medico.
2. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che l'operazione sia ai fini della manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

3. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai servizi di cui all'articolo 5, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di dette attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.

Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, anche indirettamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al presente regolamento.

Articolo 9

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 10

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
- (a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio;
 - (b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a);
 - (c) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, la cui violazione dei divieti previsti dal presente regolamento sia stata accertata mediante sentenza, decisione amministrativa o lodo arbitrale;

- (d) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, se la procedura volta all'esercizio di un diritto riguarda merci la cui importazione è vietata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.
 3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 11

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti i problemi relativi alle violazioni e all'esecuzione, nonché le sentenze emesse dalle giurisdizioni nazionali.
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 12

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento le norme di cui al paragrafo 1, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 13

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato I.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 14

Il presente regolamento si applica:

- (a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

- (b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- (c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- (d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- (e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*